

FASCICOLO DI SICUREZZA

1 - PREMESSE E FINALITA'

Il documento qui presente è redatto dall' Organizzatore di Veneto Exhibitions S.r.l. che ha preso atto delle prescrizioni dettate da VTP Events s.r.l. attraverso il regolamento tecnico e le disposizioni in esso contenute in riferimento ai padiglioni 107 e 108 del Venezia Terminal Passeggeri.

Tale documento ha come obiettivo gli assolvimenti degli obblighi di legge informativi e di corretto avvio degli obblighi di coordinamento di cui all' articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e tutte le norme ad esso collegate in maniera diretta od indiretta.

I destinatari della presente informativa sono pertanto imprese e/o lavoratori autonomi operanti all' interno del quartiere fieristico.

La presente informativa sui rischi non si estende ai rischi propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (comma 3 art. 26 D.Lgs. 81/08).

La finalità del Fascicolo Sicurezza è quella di assolvere agli obblighi informativi in materia di sicurezza previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale scopo, ciascun Espositore è obbligato a diffondere lo stesso ai propri dipendenti e ad ogni azienda da esso stesso incaricata di svolgere lavori di allestimento e disallestimento, o qualsiasi altro lavoro o fornitura, all' interno del quartiere fieristico.

Per quanto espresso, l'Espositore rimane responsabile del controllo sull' effettivo rispetto del contenuto del fascicolo da parte di tutti coloro che operino per suo conto nel Quartiere Fieristico.

Infine, il Fascicolo Sicurezza non sostituisce, ma integra, disposizioni e obblighi contrattuali di erogatori e fruitori di servizi appaltati e/o coordinati da Veneto Exhibitions S.r.l. contenuti in documenti quali:

- Condizioni generali di partecipazione
- Regolamento tecnico di manifestazione
- Regolamento quartiere fieristico
- Fascicolo moduli vari
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I)

2 - PIANO DI EMERGENZA DEL QUARTIERE FIERISTICO

L'organizzatore Veneto Exhibitions S.r.l. preso atto del il Piano di Emergenza di VTP EVENTS s.r.l., atto a regolare comportamenti e misure da adottare in caso di emergenza.

In caso di emergenza, il numero di telefono interno da chiamare durante l'evento, è:

Veneto Exhibitions S.r.l. : +39 041 714066

Oppure rivolgersi direttamente presso la segreteria organizzativa presente all' interno della manifestazione e identificabile da apposita segnaletica presente all' interno della manifestazione. Oppure ancora rivolgersi all' addetto all' organizzazione più vicino (identificabili con il badge Staff riportata sul petto). Oppure ancora rivolgersi alle hostess presenti all' interno dell' area di manifestazione ed individuabili da apposita divisa blu. I responsabili di ogni singola area sono tutti dotati di radio e tutti in collegamento tra loro e la segreteria organizzativa.

In caso di emergenza, di qualsiasi natura, chi effettua le chiamate deve specificare:

1. luogo dell' evento:
 - area
 - stand
 - area esterna
2. tipo di emergenza (incendio, allagamento, incidente, evento traumatico, malore ...)
3. entità dell' evento (danni a cose o persone)
4. indicare se ci sono feriti e il loro numero
5. il proprio nome
6. eventuale numero di telefono o contatto radio
7. qualifica (espositore, allestitore,...)
8. altre indicazioni utili richieste al momento

In caso di incendio o sospetto principio di:

Essendo i padiglioni messi a disposizione da VTP Events s.r.l. a Veneto Exhibitions S.r.l. dotati di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di una squadra di vigilanza antincendio, presente durante il periodo di manifestazione, al verificarsi di una situazione di pericolo, dovrà essere data comunicazione tempestiva alla

squadra tramite:

abilitare la segreteria organizzativa presente all' interno della manifestazione e identificabile da apposita segnaletica presente all' interno della manifestazione. Oppure ancora rivolgersi all' addetto all' organizzazione più vicino (identificabili con il badge Staff riportata sul petto). Oppure ancora rivolgersi alle hostess presenti all' interno dell' area di manifestazione ed individuabili da apposita divisa blu. I responsabili di ogni singola area sono tutti dotati di radio e tutti in collegamento tra loro e la segreteria organizzativa.

Oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ciascuna azienda dovrà assicurarsi: che ogni lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto; l'Espositore potrà intervenire con l' estintore che deve essere disponibile in ogni stand, come previsto dalle condizioni generali di partecipazione. Nel caso in cui venga impartito l' ordine di evacuazione, ogni lavoratore deve evitare di correre o di urlare, e deve dirigersi verso le uscite di sicurezza più vicine segnalate.

In caso di emergenza sanitaria (evento traumatico, incidente, malore, etc...):

Emergenza : 118

Emergenza presidio primo soccorso: +39 041 5334739 con personale addestrato al Primo Soccorso e, collegamento diretto con il 118.

Al verificarsi di un infortunio, malore o emergenza sanitaria di qualsiasi altro genere, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Centro di Prima Assistenza:

PUNTO DI PRIMA ASSISTENZA +39 041 5334793

Con orario:

LUN - MART - MERC : fino alle ore 12:00

GIOV - VEN - SAB : fino alle ore 17:00

Al fine di rendere l' intervento del personale e dei mezzi di Primo Soccorso più efficace possibile, è necessaria la massima collaborazione per non intralciare le relative manovre di assistenza e non compromettere in alcun modo l' agibilità dei percorsi di emergenza.

3. ONERI A CARICO DELLE IMPRESE -DUVRI

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/08, viene elaborato, da parte dell' Organizzatore Veneto Exhibitions S.r.l. , un DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) generale della manifestazione, allegato al presente fascicolo di Sicurezza.

Ad ogni Espositore, è inoltre fatto obbligo, in caso di presenza nella proprio stand di più aziende, di predisporre un DUVRI dello stand, atto al coordinamento delle interferenze fra le attività presenti, in ottemperanza a quanto stabilito all' art. 26 comma 3, del succitato Decreto o, nel caso vengano realizzati "lavori edili" ai sensi dell' art. 89 comma 1° del D.Lgs 81/2008, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

3.1 - OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI

L'Espositore, come ogni azienda da esso incaricata di svolgere attività nel Quartiere Fieristico, è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed, in particolare, quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Espositore, nell' affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro o fornitura all' interno del quartiere fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

1. verificare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 l' idoneità tecnico-professionale dell' impresa titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire mediante l' acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell' autocertificazione dell' impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e/o di quant' altro previsto dalla normativa vigente. Ai sensi del citato decreto, art. 26, comma 4), l' imprenditore committente risponde in solido con l' appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi;

2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell' ambiente in cui sono destinati ad operare, fornendo loro il regolamento tecnico nonché il DUVRI (Documento Unico di Valutazione

dei Rischi Interferenziali) generale della manifestazione, prodotto dall'Organizzatore Veneto Exhibitions S.r.l. e allegato al presente.

3. cooperare, con i datori di lavoro delle imprese esecutrici, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

4. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

5. in applicazione dell'art. 26, comma 3, del citato decreto, attuare quanto previsto ai punti precedenti mediante la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) dello stand ai fini di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività presenti (ad es.: opere di allestimento realizzate dalle imprese affidatarie interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre o con lavorazioni svolte direttamente dall'espositore, tempistica degli interventi, ecc).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di lavoro al fine di essere eseguito dalle imprese affidatarie e coordinato dalla ditta espositrice;

6. esplicitare, in ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione con le imprese affidatarie, i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5. Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell'art. 26, comma 4;

7. in caso di presenza di proprio personale all'interno dello stand, provvedere alla valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/08;

8. conservare i documenti di cui ai punti precedenti, firmati dalle figure aziendali preposte, presso lo stand, a disposizione dell'Autorità di Vigilanza, per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti.

Quanto esposto ai punti precedenti prevede, in caso di inadempienza, sanzioni a carico dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, secondo la normativa vigente.

3.2. - OBBLIGHI DI ALLESTITORI ED IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese devono:

1. provvedere alla valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle opere previste nel suddetto contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/08. Tale documento dovrà contenere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative, che potranno essere esplicitate con schemi ed istruzioni per il montaggio/smontaggio dello stand, ed è completato con l'individuazione degli eventuali dispositivi di protezione individuale;

2. verificare, secondo le modalità precedente descritte, l'idoneità tecnico professionale di eventuali subappaltatori;

3. rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro durante l'esecuzione delle opere;

4. trasmettere agli eventuali subappaltatori tutte le informazioni ricevute dall'Espositore, fra cui il DUVRI;

5. stipulare l'eventuale subappalto per iscritto, facendo assumere alla Subappaltatrice anche gli obblighi e gli oneri previsti, nel presente documento, a proprio carico;

6. tenere a disposizione presso lo stand tutta la documentazione di cui sopra e quella prevista per legge.

Come premesso, sul sito www.ferrarafiere.it, è visionabile il Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenziali (DUVRI) generale della manifestazione contenente l'indicazione dei rischi delle attività.

Qualora l'espositore e/o un'azienda (sua) appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.

4 - ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

Il Quartiere Fieristico è aperto nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organizzatore: le relative indicazioni verranno poste a conoscenza di Espositori e Visitatori con i mezzi che VeneziaFiere - Optimist S.r.l. riterrà più idonei allo scopo. Giorni ed orari di apertura potranno comunque essere modificati in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione, anche a mezzo impianti amplifonici, effettuata all'interno del Quartiere Fieristico od ai suoi ingressi.

L'accesso al Quartiere Fieristico sarà consentito solo alle persone legittimamente munite del regolare documento di ingresso, documento che dovrà essere conservato durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere e che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio nel Quartiere.

È fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di mantenere un contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature sia di VeneziaFiere - Optimist S.r.l. e di VTP Events s.r.l. che dei terzi presenti all'interno del Quartiere Fieristico, e di osservare prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite da VeneziaFiere - Optimist S.r.l. e VTP Events s.r.l. all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio.

Le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

L'accesso al Quartiere Fieristico può avvenire solo previo accreditamento dei dati presso la segreteria Organizzativa di Venezia Fiere. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionale delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. VeneziaFiere - Optimist S.r.l. potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti da VeneziaFiere - Optimist S.r.l.

L'accesso sarà consentito, attraverso i passi carrai abilitati, esclusivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione (punto 2.3 del regolamento tecnico) ed alle persone che si trovino sugli stessi, purché munite del documento di ingresso (punto 2.3.1 del regolamento tecnico). La sosta dei veicoli sarà consentita soltanto nelle apposite aree destinate a parcheggio segnalate dal personale di servizio.

È consentito l'accesso all'area di Marittima ad automezzi trasporto materiale solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. È vietato lasciare veicoli, autocarri, carretti elevatori e quanti altri mezzi all'interno dell'area portuale e del Quartiere Fieristico senza specifica autorizzazione, neppure in caso di guasto. In caso contrario saranno rimossi e posizionati in depositi esterni, le spese di rimozione e parcheggio saranno a carico dell'inadempiente.

La circolazione veicolare all'interno del quartiere Fieristico e delle aree di pertinenza dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del Codice della Strada e della segnaletica esposta. In particolare il limite di velocità all'interno dell'area portuale è stabilito in 15 km/h eccezione fatta per gli assi di scorrimento dove la velocità massima è fissata nei 30 km/h.

A causa dell'intensità di traffico presente all'interno delle aree portuali, durante le fasi di allestimento e disallestimento i conducenti sono tenuti ad osservare rigorosamente:

- i percorsi di transito e le ZONE DI SOSTA AUTORIZZATA.

- non abbandonare i veicoli per tutto il periodo di permanenza all'interno delle Aree.

All'atto di ingresso ed uscita dalle Aree portuali è fatto obbligo da parte di Espositore, Allestitore, Vettore incaricato di sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che sui mezzi da parte del Personale addetto incaricato alla Vigilanza dell'area.

Gli operatori di carrelli elevatori che operano all'interno del Quartiere fieristico devono essere in possesso dell'apposita abilitazione (DPR n°547 del 24/02/1955).

L'accesso degli automezzi nei padiglioni è vietato; uniche eccezioni ammesse saranno i carrelli elevatori elettrici, non è ammesso l'accesso di mezzi muniti di motore a scoppio.

Durante i periodi di allestimento e smontaggio l'accesso al Quartiere Fieristico sarà interdetto a qualsiasi tipo di autoveicolo un'ora prima della chiusura serale

All'atto dell'entrata nelle aree portuali, così come in uscita, è fatto obbligo all'Ente Organizzatore, Espositore, Allestitore o vettore o incaricato di sottostare ad eventuali verifiche sia sulla persona che sui mezzi da parte del Personale addetto incaricato alla Vigilanza dell'area.

Tutti gli operatori dei carrelli elevatori che operano all'interno del quartiere, devono essere in possesso dell'apposita abilitazione (DPR n. 547 del 27/02/1955). Al personale non esplicitamente autorizzato è fatto divieto di accedere alle aree concesse in uso temporaneo e transitorio, anche se, per motivi di servizio, gli accessi non fossero chiusi a chiave.

5 - CARATTERISTICHE DEI PADIGLIONI

5.1. - CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI

È vietato sovraccaricare il pavimento dei saloni di esposizione con carichi distribuiti superiori a 1000 Kg/mq e, nel caso di carichi concentrati superiori, è obbligatorio adottare accorgimenti finalizzati a ripartire il carico sui pavimenti, in modo da non superare, in nessun punto, tale limite. È inoltre vietato accedere all'interno dei padiglioni con autoveicoli a motore a scoppio od elettrici aventi un peso massimo complessivo, a pieno carico, superiore a 35 q.

5.2. - MONTACARICHI ASCENSORI E COLLEGAMENTI VERTICALI

Per l'accesso al 1° Piano dei fabbricati 107-108 la portata massima degli ascensori adibiti al trasporto di persone e cose è pari a 1.600kg (21 persone), l'altezza cm 200, la larghezza cm 220, profondità cm 240, dimensioni porta di piano cm 110. Gli ascensori non sono dei montacarichi ma possono essere utilizzati per la movimentazione di piccoli colli.

Ogni espositore può far richiesta di impiegare mezzi di movimentazione merci con operatore (autogrù da 60 ton., carrello elevatore "muletto" da 3.5 ton., transpallet elettrico o transpallet manuale e/o servizio di facchinaggio per trasportare il proprio materiale nell'ambito del quartiere fieristico.

5.3. - USCITE DI SICUREZZA

Dalla planimetria allegata alla presente, è desumibile lo schema delle vie di fuga e la collocazione delle uscite di sicurezza di ogni padiglione, che devono essere sempre mantenute libere e facilmente accessibili.

Durante la fase di allestimento/disallestimento di alcune manifestazioni, al fine di garantire la sicurezza durante le fasi di lavorazione, viene realizzato un sistema di corsie, desumibile dal posizionamento della moquette, che devono essere in ogni caso mantenute libere.

5.4. - IMPIANTI E DOTAZIONI ANTINCENDIO

Tutti i padiglioni sono dotati di:

- impianto automatico di rilevazione incendi;
- impianto di segnalazione allarmi scale mobili, ascensori e montacarichi;
- impianto di segnalazione incendi a pulsante.

In tutti i padiglioni sono presenti cassette antincendio contenenti estintori e/o nappi e pulsanti d'allarme, la cui collocazione è evincibile dalla planimetria allegata al presente documento.

5.5. - SEGNALETICA DI SICUREZZA

È fatto obbligo di osservare e far osservare scrupolosamente i divieti, le prescrizioni e gli avvertimenti forniti dalla cartellonistica di sicurezza; in particolare, per quanto concerne le vie di circolazione e destinate ai servizi di emergenza, devono essere mantenute libere sia per i veicoli che per i pedoni. Si sottolinea particolare attenzione alle aree dedicate ai punti di sollevamento tramite Gru meccaniche ed al rispetto delle aree di pertinenza.

5.6. - USO DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Mezzi od Impianti di sollevamento utilizzati all'interno dei padiglioni fieristici (ed all'esterno), non manuali e con capacità di sollevamento superiore ai 200 kg devono essere verificati dagli organi di vigilanza nel corso dell'ultimo anno e controllati per quanto attiene funi e catene nel corso degli ultimi 3 mesi, ovvero dotati di libretto d'uso e manutenzione con relativa marcatura di conformità CE alle norme europee (direttiva macchine). Il loro uso deve essere limitato all'area di lavoro assegnata e, se ciò non risultasse possibile, occorre delimitare a mezzo segnaletica e moviere temporaneamente la zona interessata al sollevamento previa autorizzazione da parte di Veneto Exhibitions S.r.l., impedendo l'accesso di estranei ai lavori e sospendere la manovra nel caso qualsiasi persona estranea si introducesse nell'area pericolosa fino a quando sia eliminato il pericolo.

6 - INFORMAZIONE SUI RISCHI (Art. 26 D.Lgs. 81/08)

Le informazioni inerenti i rischi presenti durante le fasi di allestimento, di disallestimento e di manifestazione, sono descritti, con le relative norme comportamentali, allegata al presente fascicolo.

7 - PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE, NON ESAUSTIVE, AL FINE DI RIDURRE L'INCIDENZA DEGLI INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEGLI STAND FIERISTICI

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA

Secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ciascun datore di lavoro è obbligato a predisporre un DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA, che comprenda tutte le fasi operative delle lavorazioni, con particolare riguardo al PIANO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLO STAND.

Nei casi previsti dalla normativa, art. 88 D.Lgs. 81/2008, dovrà essere redatto dal datore di lavoro, il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni dei contenuti minimi per la redazione di tali documenti:

- dati identificativi dell'impresa esecutrice;
- le specifiche mansioni svolte da ogni figura presente in cantiere;
- l'elenco delle attrezzature e delle macchine utilizzate per il montaggio e smontaggio dello stand;
- procedure di montaggio e smontaggio dello stand, relative attrezzature e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), corredato di disegni esecutivi (lay-out).

Durante le fasi di allestimento e disallestimento, secondo il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra i compiti del datore di lavoro, vige l'obbligo di predisporre le misure e i dispositivi descritti nella Scheda 2, allegata al presente fascicolo.

8 - REGOLE COMPORTAMENTALI

8.1. - OBBLIGHI E DIVIETI DELL'ESPOSITORE

- è vietato applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc;
- è vietato di fumare all'interno dei padiglioni e, all'esterno, in prossimità di materiali combustibili, anche durante i periodi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti. L'Espositore, inoltre, deve vigilare sul rispetto del divieto di fumo all'interno del proprio stand;
- è vietato scaricare acque di rifiuto senza apposita autorizzazione;
- è vietato sollevare le piastre di copertura dei cunicoli e/o dei pozzetti;
- è vietato lasciare incustoditi strumenti o mezzi pericolosi;
- è vietato effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da VeneziaFiere -Optimist s.r.l., allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono). Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio nei limiti di potenza ivi indicate. Nel loro utilizzo particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere ed essere adeguatamente protette. Nell'utilizzo di prese multiple si dovrà garantire, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche, l'impossibilità, senza l'uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione. Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto preventivamente al distacco della tensione dell'impianto elettrico;
- è vietato manomettere i sigilli o le chiusure a chiave delle cassette di alimentazione dell'energia elettrica;
- è vietato lasciare attivata l'alimentazione dell'energia elettrica dell'impianto servente lo stand, nelle ore di chiusura del quartiere fieristico, anche in fase di allestimento e di disallestimento;
- è vietato introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi e accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti ed innalzare palloni aerostatici;
- è vietato lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante;
- è vietato abbandonare nel quartiere fieristico parte degli allestimenti degli stand, quali moquette, cocciari o residui di qualsiasi natura;
- è vietato azionare macchinari di ogni genere che possano provocare rumori, nonché radio, video, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni senza la preventiva autorizzazione scritta di Veneto Exhibitions S.r.l. In ogni caso, detti apparecchi, dovranno essere azionati in modo che il livello acustico stia nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- è vietato per il fissaggio a pavimento di moquette o materiali simili l'uso di nastri biadesivi a forte aderenza, con supporto interno cartaceo o di debole consistenza e adesivi senza supporto (in caso contrario Veneto Exhibitions S.r.l. provvederà addebitando € 30,00 +IVA per ogni metro lineare lasciato in giacenza nell'area concessa direttamente all'Espositore o allestitore, come parziale copertura dei costi di rimozione ed eliminazione del supporto);
- è vietato applicare carichi alle strutture dei fabbricati, alle pareti, anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi, pannelli, stendardi
- è vietato verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture degli allestimenti all'interno dei fabbricati sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili ed altresì sottoporre a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
- è vietato eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura e comunque l'uso di fiamme libere;
- è vietato spargere sul pavimento dei padiglioni: nafta, benzina, prodotti chimici, solventi che possono provocare il disfacimento o l'alterazione del pavimento stesso;
- è vietato imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature concesse in uso nonché apporre adesivi alle stesse;
- è vietato trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;

-È fatto rigoroso divieto di utilizzare transpallet o mezzi di movimentazione con ruote metalliche al piano primo del Quartiere fieristico (padiglioni 107 e 108), sono ammessi esclusivamente carrelli con ruote gommate o qualsiasi mezzo che non infici le superfici della pavimentazione in resina. In caso di danneggiamento di qualsiasi tipo e dovuto a cause anche non direttamente connesse con la movimentazione del materiale verrà attribuito per la riparazione del danno causato alla pavimentazione un costo minimo di euro 2500, variabile a seconda dell'entità del danno. - è fatto obbligo a ciascun Espositore di installare nello stand, in posizione ben visibile ed accessibile, idoneo estintore, avente caratteristiche indicate nel modulo "Dichiarazione corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento" (Modulo T2), ed addestrare il proprio personale presente nello stand all'impiego dell'estintore stesso.

-è obbligatorio, per il personale addetto ai lavori, indossare scarpe antinfortunistiche onde evitare il rischio di forature ai piedi, causa la presenza di materiali di scarto quali chiodi, vetri ed anche al fine di limitare il rischio connesso allo schiacciamento dei piedi; -il personale addetto agli allestimenti dovrà indossare attrezzature antinfortunistiche in funzione dei rischi associati alla specifica attività svolta e a seconda degli utensili impiegati (elmetti, guanti di protezione, occhiali/visiere, ecc....) -ciascun Espositore è tenuto a consegnare, entro il termine espresso sui moduli stessi, i moduli "Moduli informativo prevenzione infortuni sul lavoro" (modulo T4) e "Dichiarazione corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento" (modulo T2), debitamente compilati e sottoscritti. I moduli vanno comunque consegnati anche in assenza di allestimenti.

8.2. - MACCHINARI ESPOSTI IN MOVIMENTO, MACCHINE IN MOVIMENTO

Solo previa autorizzazione dell'Organizzatore, i macchinari esposti potranno essere azionati, sotto esclusiva responsabilità dell'Espositore e a condizione che:

- non procurino disturbo agli Espositori vicini o ai Visitatori per rumori molesti, calore, vibrazioni;
- siano provvisti dei dispositivi di sicurezza conformi alle norme in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni;

L'Espositore adotti tutte le misure necessarie per la salvaguardia del personale e dei Visitatori/Operatori.

L'Organizzatore si riserva di adottare opportune misure, ovvero di impedire/limitare il funzionamento delle macchine che possano compromettere la sicurezza o provocare un eccessivo disturbo a terzi.

Durante le fasi di allestimento e disallestimento, equiparate a "cantiere", per l'Espositore/Allestitore è fatto obbligo di:

- rispettare rigorosamente le norme antinfortunistiche previste dalla normativa vigente, in particolare quanto previsto dal D.lgs 626/94 e successivo D.lgs 242/96 e successive modifiche e integrazioni;
- dotare tutti gli addetti dei dispositivi di protezione individuale, utilizzare attrezzature idonee e omologate, nonché farne l'uso per il quale sono destinati;
- lasciare sgombri e agibili i corridoi e le uscite di sicurezza, senza accatastarvi materiali, mezzi o attrezzature.

8.3. - ASPETTI RELATIVI ALLA PRESENZA DI PIU OPERATORI CHE OPERINO SIMULTANEAMENTE

Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, ogni azienda dovrà avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri. In particolare:

-è vietato occupare con le proprie lavorazioni aree esterne al proprio stand, e qualora ciò non fosse possibile per provate esigenze tecniche, è necessario comunque sempre garantire le vie di fuga e dovrà essere verificato, a cura dell'azienda che utilizza gli spazi esterni a quelli del proprio stand, che ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre aziende;

-è vietato accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni: man mano che esso venga prodotto, sarà cura dell'azienda provvedere al suo allontanamento;

-le lavorazioni di ogni azienda non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori;

-per quanto attiene l'utilizzo di automezzi o carrelli all'interno del quartiere fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle relative prescrizioni e divieti;

-è vietato ostruire le vie dedicate alla circolazione d'emergenza;

-è vietato abbandonare strumenti o mezzi pericolosi incustoditi, onde evitare che qualcuno ne entri in contatto. Pertanto tutti gli strumenti, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nel proprio stand, dovranno essere disabilitati al funzionamento;

-è vietato abbandonare allestimenti e/o parti di esso in modo che possano costituire pericolo per altri.

Si ricorda che la fornitura ai propri dipendenti di mezzi di protezione individuale, al fine del rispetto dei termini di legge in merito alle emissioni di polveri o di rumore, può non costituire certezza del rispetto della normativa, a causa della presenza contemporanea di operatori di altre aziende. Nella realizzazione degli stand espositivi, le aziende

allestitrici dovranno considerare la presenza del pubblico, per cui dovranno adottare soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza di pubblico ed espositori.

8 - CRITERI PER GLI ALLESTIMENTI

Al fine di assicurare la maggior efficienza possibile delle condizioni globali di sicurezza del quartiere fieristico, gli Espositori dovranno osservare e far osservare dagli allestitori dello stand la normativa in materia antincendio.

In qualsiasi caso tutti i materiali degli allestimenti (pavimenti, pareti, soffitti) devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) devono essere omologati secondo le classi di reazione al fuoco sulla base delle prove di cui D.M. del 26/6/84 del Centro Studi ed Esperienze, Ministero Interni, Roma Capannelle o da Enti e laboratori legalmente riconosciuti, con data non anteriore ad anni 1;
- 2) pareti, tendaggi, soffitti devono essere in classe non superiore a 1;
- 3) i materiali utilizzati per realizzare eventuali soffitti o ciellini devono essere omologati in classe 1 provati a soffitto o come tendaggi senza gocciolamento;
- 4) i pavimenti devono essere di classe non superiore alla 2, nel caso in cui servano come accesso alle uscite di sicurezza il materiale sul percorso deve essere di classe 0;
- 5) tutti i materiali di allestimento devono essere posti in opera in modo strettamente conforme a quanto prescritto nel loro certificato di omologazione;
- 6) i prodotti ignifuganti devono essere usati esclusivamente sui materiali ai quali si fa riferimento nei certificati di prova ministeriali o dei laboratori legalmente riconosciuti;
- 7) i materiali che devono essere trattati con prodotti ignifuganti devono subire il trattamento prima della loro introduzione nelle aree concesse per la manifestazione;
- 8) il trattamento di ignifugazione non può essere effettuato all'interno delle strutture e deve essere accompagnato da regolare certificato da cui risultino:

- a) l'elenco dei materiali sottoposti al trattamento ignifugo;
- b) la data dell'avenuta ignifugazione;
- c) la superficie trattata;
- d) le caratteristiche principali del prodotto adoperato;
- e) i dati anagrafici dell'esecutore e la firma;
- 9) tutti i materiali devono essere accompagnati dai certificati di prova che ne attestino l'omologazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), nonché da documentazioni ufficiali che ne comprovino l'acquisto;
- 10) è vietato l'uso di materiali plastici non omologati, tessuti in fibra sintetica non ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e ad olio, cancelli, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come precedentemente esposto;

9.1 - ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Tutte le installazioni elettriche nelle aree concesse in uso temporaneo da Veneto Exhibitions S.r.l. dovranno essere realizzate dall'espositore - allestitore "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti.

In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente:

- il D.P.R. n. 547 del 27/4/55
- le norme CEI (Legge 186 dell' 1 /3/68) con particolare riguardo a:
 - 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
 - 64.10 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento

- Legge 46 del 5/3/1990 nonché le correlative tabelle di Unificazione Elettronica (UNEL).

Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione (comprensivo degli eventuali emendamenti o varianti) in vigore. Successivamente all'avenuta installazione degli impianti, l'espositore - allestitore è tenuto a presentare la "Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico" (modulo T5) attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte, da conservare in copia.

L'allacciamento alla rete messa a Disposizione da V.T.P. a Veneto Exhibitions S.r.l. degli impianti elettrici realizzati per la manifestazione dovrà essere effettuata esclusivamente da Professionista abilitato. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni estere. La consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a Veneto Exhibitions S.r.l. non comporta alcuna responsabilità da parte di Veneto Exhibitions S.r.l. , rimanendo questa in ogni caso a carico dell'Allestitore - Espositore.

9.1.1 - INDICAZIONI PARTICOLARI

a) Interruttori

Gli impianti elettrici debbono essere muniti - a monte - di un interruttore generale del tipo magnetotermico di portata proporzionale secondo la legge di Ohm alla potenza impegnata, da posarsi "a valle" dell'interruttore di utenza messo a disposizione da VTP Events S.r.l. "A valle" dell'interruttore generale onnipolare di tipo magnetotermico

dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici differenziali con sensibilità pari a 30 mA (0,03 Ampère) - 300 mA (0,3 Ampère) per le macchine quante saranno le linee di distribuzione in partenza.

Le linee di alimentazione per uso illuminazione e le linee prese luce e FM dovranno appartenere a circuiti separati.

Ciascun interruttore dovrà proteggere l'apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccolo. La sezione minima ammessa per le linee di distribuzione è di mmq 2,5.

Gli interruttori suddetti dovranno essere collocati a parete e fissati ad una distanza non inferiore a m 0,3 dal piano di calpestio.

b) Potenza

La potenza massima di ogni circuito di illuminazione non dovrà essere superiore ad una potenza di 2500 W, a 220 Volt.

c) Giunzioni

Le giunzioni debbono essere effettuate per mezzo di morsetti e protette in cassette a isolamento completo.

I collegamenti dei conduttori di terra saranno realizzati con capicorda e dovranno essere garantiti contro l'allentamento, essere proporzionati in modo che la loro sovratemperatura per effetto del passaggio della corrente di terra non sia superiore a quello del relativo conduttore, e devono essere resistenti alle corrosioni.

d) Prese e spine

Le prese e le spine devono:

«essere di tipo o di installazione tale da non risultare soggette a danneggiamenti meccanici, avere il conduttore di protezione a terra, garantire l'inaccessibilità delle parti in tensione, essere dotate di dispositivo di ritenuta».

«Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 W devono essere provviste, «a monte» della presa, di interruttore, nonché di valvole onnipolari escluso il neutro per permettere l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto» (Art. 311 - D.P.R. 547).

«Le prese di portata superiore a 15A devono essere del tipo bloccato con interruttore che eviti l'introduzione e l'estrazione a spina sottotensione.»

Nei luoghi nei quali può accedere il pubblico, le prese a spina fissa a portata di mano devono avere protezione singola contro le sovracorrenti (3.1.06 - CEI 64.10). Nei luoghi non accessibili al pubblico, le prese possono essere raggruppate sotto la stessa protezione di sovracorrente in un numero non superiore a 5. Le prese di corrente multiple non sono ammesse.

e) Punti di utenza

Per evidenti ragioni di funzionalità e di sicurezza degli impianti elettrici, tutte le apparecchiature situate nei punti di utenza dovranno essere accessibili e comunque libere da ogni ingombro che possa intralciare le operazioni di verifica a da parte di tecnici di Veneto Exhibitions S.r.l.

f) Cavi

Gli impianti elettrici di distribuzione dovranno essere realizzati:

o con cavi isolati in polivinilcloruro del tipo:

AO72V-OF Tabella CEI UNEL 35730

UR2R/4 Tabella CEI UNEL 35739

RR2R/4 Tabella CEI UNEL 35739

UR2OR/4 Tabella CEI UNEL 35739

RR2OR/4 Tabella CEI UNEL 35743

o con cavi isolati in gomma del tipo:

HO7RN.F Tabella CEI UNEL 35364

UG5R/4 Tabella CEI UNEL 35755

RG5R/4 Tabella CEI UNEL 35755

Laddove il rischio di incendio è più elevato, in particolare sotto le pedane, nelle intercapedini e sulle controsoffittature, le linee elettriche dovranno essere realizzate: o con cavi dotati di guaina non propagante l'incendio, a norme CEI 20.22

(o IEC 332.3 Cat A) del tipo:

FG5OR/4 (per cavi multipolari);

RG5OR/4 (per cavi multipolari);

NIVV.U (per cavi multipolari);

NIVV.R (per cavi multipolari);

FG5R/4 (per cavi unipolari);

RG5/4 (per cavi unipolari);

e rispondenti alle seguenti normative:

CEI 20.13 (Cavi isolati con gomma etilenepropilena di qualità G5, con grado di isolamento superiore a 3)

CEI 20.22 (Cavi non propaganti l'incendio)

Tabella CEI.UNEL 35754.35755 (Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio, a marchio IMO).

A richiesta deve essere esibito documento della Ditta produttrice, attestante che i cavi siano dei tipi sopracitati o, nel caso di provenienza estera, di tipo avente caratteristiche - elettriche, meccaniche e di non propagazione dell'incendio - equivalenti (vedi sopra). I cavi dovranno avere sezioni proporzionali al carico: comunque quelli usati per l'allacciamento alla rete di utenza dovranno avere sezioni non inferiori a mmq 2,5. Nella realizzazione dei collegamenti elettrici non sono ammesse in nessun caso eccedenze di cavo ammassato. È vietato impiegare i cavi di alimentazione per la sospensione dei corpi illuminanti. Inoltre i cavi devono essere protetti contro le possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad una altezza di 2,5 mt. dal pavimento.

g) Collegamenti di «messa a terra»

Tutte le parti non in tensione dell'impianto (incastellature metalliche), le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori e le parti metalliche degli apparecchi illuminanti debbono essere collegate all'impianto di terra di protezione mediante conduttore isolato (colore: giallo/verde), e comunque conformemente alle norme CEI vigenti.

h) Comandi e protezioni

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati in modo che il pubblico non possa agire su di essi (1.3.06 - CEI 64.10). I portalampe per lampade ad incandescenza debbono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare le parti in tensione (vedi art. 305 e 306 del D.P.R. 547).

i) Apparecchi di illuminazione, faretto

Gli apparecchi di illuminazione, in particolare quelli dotati di lampade alogene devono essere mantenuti ad adeguate distanze dagli oggetti illuminati se questi ultimi sono combustibili: fino a 100 W, 0,5 mt. - 100/300 W, 1 mt. (11.8.04- CEI 64.8 VVT).

Le lampade alogene dovranno essere protette da schermo di vetro.

l) Protezioni contro le sovratensioni e i sovraccarichi di corrente

Si richiamano gli art. 284 e 285 del D.P.R. 547 e le indicazioni citate nei capitoli V e VI delle norme CEI 68-8, concernenti rispettivamente le «misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti» e la «protezione delle condutture contro le sovracorrenti».

m) Insegne luminose

Per le insegne luminose (che comunque non potranno essere in movimento o ad intermittenza) oltre alle norme sopra riportate, si deve:

. mantenere la tensione di alimentazione non superiore a 220 V.;

. eseguire impianti in rispetto alle norme CEI e con particolare riferimento alla protezione della linea di alimentazione con interruttore differenziale ad alta sensibilità e collegamento a terra dell'insegna, comprese le strutture portanti (se metalliche), vedi art. 307-308 del D.P.R. 547,

. proteggere le stesse con idonei mezzi (schermi o altro) in maniera da evitare un possibile contatto diretto con parti che potrebbero trovarsi in tensione o che comunque, rompendosi, potrebbero causare danni alle persone.

n) Apparecchiature particolari

Le apparecchiature ad alte frequenze o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza dovranno essere opportunamente schermate. Qualora la mancanza o l'insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare disturbo alle apparecchiature delle strutture, Veneto Exhibitions S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l'erogazione di energia elettrica e di addebitare all'espositore - allestitore gli oneri che eventualmente ne derivassero.

o) Utilizzatori elettrici

Tutti gli utilizzatori elettrici ed in particolare i forni ad induzione e le saldatrici a resistenza e ad arco, date le particolari condizioni di lavorazione (più a vuoto che a carico), con conseguenti bassi valori del fattore di potenza, dovranno essere opportunamente rifasati, onde garantire un cos fi non inferiore allo 0,9.

9.2.2 - CONDIZIONI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Veneto Exhibitions S.r.l. tramite VTP Events S.r.l. mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali vie ne fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le «prese elettriche di servizio» potranno essere utilizzate dall'Ente Organizzatore solamente nei periodi di allestimento e smobilitazione per lavori che richiedono l'uso di piccoli utensili; in tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti degli allestimenti alla rete d'utenza.

A) Servizi elettrici

I Fabbricati sono dotati dei seguenti servizi:

A1) Illuminazione dei fabbricati

Fabbricati 107 e 108- Le aree coperte hanno mediamente un'illuminazione di circa 150 lux realizzata con lampade ai vapori di mercurio, tipo DISANOPHOTON- da 250 a 400 W cadauno.

A2) Prese di servizio

Le «prese di servizio» sono quelle prese elettriche messe a disposizione dall'Ente Organizzatore dislocate in più punti di ogni Fabbricato per l'utilizzo dell'energia elettrica durante le operazioni di allestimento e di disallestimento di ogni Manifestazione.

A3) Rete di utenza (esclusivamente per i fabbricati 107 e 108)

I punti di utenza per l'Allestimento espositore sono costituiti da tante cassette contenenti morsettiere munite di interruttori, ai quali saranno allacciati gli impianti elettrici degli allestimenti, secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato.

Tali cassette sono situate o su pilastri o su parete a seconda del Fabbricato o zona in allestimento e dei prelievi di corrente elettrica.

L'erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema trifase 380 V; 3F + N + T; o monofase 220 V, F + ieN + T; frequenza 50 Hz.

Ogni morsettiere/cassetta può erogare mediamente 15 kw trifase a seconda del fabbricato. Per potenze di rilevante entità potranno essere installate da Veneto Exhibitions S.r.l. su specifica richiesta

dell'allestitore - espositore, e a sue spese, linee autonome supplementari. Per macchinari con motori di potenza superiore a 15 kW l'avviamento è obbligatorio mediante dispositivo che limiti l'intensità di corrente di spunto.

B) Allacciamenti impianti elettrici (esclusivamente per i fabbricati 107 e 108)

L'allacciamento degli impianti elettrici avverrà dopo la verifica da parte dei tecnici incaricati da VTP Events S.r.l. per gli impianti elettrici della effettiva rispondenza dell'impianto elettrico ai requisiti richiesti nel capitolo

«Norme tecniche di sicurezza sulla progettazione ed installazione Impianto Elettrico» e previo ritiro del modulo relativo alla "Dichiarazione di conformità dell'Impianto alla regola dell'arte" (ex legge 46/90)

debitamente compilato e sottoscritto da Professionista abilitato. Tale verifica tuttavia non solleva Allestitore e espositore che restano a tutti gli effetti gli unici responsabili dei propri impianti. Viene garantita l'erogazione dell'energia per le giornate della Manifestazione più due giorni precedenti e uno successivo salvo richiesta alla VTP Events S.r.l..

L'alimentazione viene tolta alle ore 20.00 e ripristinata alle ore 8.00.

L'allestitore che necessita per esigenze particolari di alimentazione anche durante le ore notturne, può richiederlo a VeneziaFiere-Optimist s.r.l..

Anche per questa fornitura, circoscritta all'essenziale, valgono le norme già descritte per i normali allacciamenti elettrici.

La fornitura del cavo necessaria all' allacciamento e l'allacciamento stesso è sempre a carico dell'Ente Organizzatore.

Veneto Exhibitions S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito a danni di qualunque natura o entità derivanti da sbalzi di tensione, da interruzioni della fornitura di energia elettrica operata dai gestori della rete o da causa di forza maggiore.

9.2. - COMUNICAZIONE

Installazione dell'impianto telefonico o internet

Il collegamento verrà effettuato dal fornitore autorizzato di Veneto Exhibitions S.r.l. , il quale provvederà - in chiusura del Salone - a disattivare il collegamento stesso.

L'Espositore è responsabile di ogni azione svolta mediante l'utilizzo della connettività Internet e delle linee telefoniche messe a disposizione da Veneto Exhibitions S.r.l. L'Espositore si obbliga, in particolare, a non trasmettere, elaborare, diffondere, memorizzare o trattare in qualunque altra forma contenuti pedopornografici, pornografici, osceni, blasfemi, diffamatori e comunque contrari alla legge, all'ordine pubblico ed alla pubblica moralità. In ogni caso, l'Espositore mantiene la titolarità di tutte le informazioni trasmesse in rete, assumendo ogni più ampia responsabilità civile e penale in ordine al contenuto delle stesse, con espresso esonero di VeneziaFiere - Optimist s.r.l da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

10 - ALLEGATI

- SCHEDA 1
- SCHEDA 2
- DUVRI

SCHEDA 1

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento di padiglioni e relative norme comportamentali (art. 26 D.Lgs. 81/2008).

SITUAZIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Accessibilità di veicoli elettrici all'interno dei padiglioni	Investimenti e urti fra persone e veicoli e fra veicoli, sovraccarichi sul pavimento, danneggiamenti strutturali	Conduzione da parte di personale addestrato, estrema cautela nelle manovre, assistenza nelle segnalazioni, rispetto del limite di velocità; condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza in particolare per i cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi nelle corsie segnalate
Accessibilità di veicoli a combustione interna all'interno dei padiglioni	Inalazione di gas di scarico (prodotti di combustione)	Divieto di accesso salvo deroghe per eventi particolari e/o specifica autorizzazione.
Accessibilità di veicoli privi di ruote gommate	Danneggiamenti strutturali	Divieto assoluto
Applicazione di sovraccarichi e carichi concentrati superiori ai limiti consentiti	Cedimenti e danneggiamenti strutturali, instabilità dei mezzi e dei carichi, danneggiamenti agli impianti	Divieto di applicazione carichi superiori ai limiti (700kg/mq)
Occupazione della viabilità con materiale durante le fasi di montaggio e smontaggio	Investimento da parte di materiali, cadute per ostacoli sulle vie di circolazione, impossibilità di immediato abbandono del padiglione per portarsi in luogo sicuro	Mantenimento ed evidenziazione di una percorribilità sicura delle vie di circolazione con le attività in svolgimento. Mantenimento delle vie e uscite di emergenza facilmente accessibili e sgombrare
Abbandono di materiale di rifiuto solido delle lavorazioni	Inciampi, urti pericolosi, incendio, rischi ambientali	Immediato allontanamento del materiale da parte del produttore nelle apposite discariche
Uso di macchine ed attrezzature	Rischi infortunistici in genere; rischi igienici in genere	Idoneità di macchine e attrezzature, secondo la vigente normativa; utilizzo da parte degli operatori dei DPI previsti dalla legge e rispetto limiti emissioni in ambiente
Uso di impianti di sollevamento	Caduta di materiali sollevati e trasportati	Absolute divieto di introdurre macchine non idonee e di sottoporre chiunque a carichi sospesi
Microclima sfavorevole: per lavoro in ambienti non riscaldati	Esposizioni a correnti d'aria, e a temperature non confortevoli.	Utilizzo di adeguati indumenti
Utilizzo di gas compressi o liquefatti, combustibili, comburenti o inerti	Scoppio, esplosione, incendio	Divieto di introduzione e di uso
Utilizzo di fiamme libere, accensione di fuochi, uso di fornelli a gas compressi o liquefatti, uso di stufe	Incendio, esplosione	Absolute divieto
Fumo di sigaretta o sigari in prossimità di materiali combustibili	Incendio	Absolute divieto
Spandimento di prodotti pericolosi sul pavimento: nafta, benzina, solventi, sostanze corrosive in genere, oli.	Incendio, Inalazione di vapori nocivi ed irritanti, danneggiamenti alla pavimentazione, cadute	Absolute divieto
Utilizzo di vernici e solventi, produzione di polveri o fumi, liberazione di fibre, emanazione di cattivi odori	Inalazione di sostanze tossiche o nocive o irritanti, incendio	Attenersi alle istruzioni di utilizzo descritte nelle relative schede tecniche
Allacciamento ai servizi acqua, energia elettrica, aria compressa, telefono	Elettrocuzione, intralci alla circolazione ed in generale relativi alla impropria esecuzione dell'allaccio ai punti di fornitura e degli impianti	Obblighi e divieto di allacciamento agli impianti da parte di persone non autorizzate
Introduzione nei padiglioni di materiali pericolosi	Incendio	Obblighi e divieto di introduzione di materiali pericolosi nei padiglioni

Informazione sui rischi presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento nell'area cortiliva dei padiglioni fieristici, nei parcheggi, vie di circolazione, zone di movimentazione merci e relative norme comportamentali (art. 26 D.Lgs. 81/2008).

SITUAZIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Circolazione di veicoli nelle zone operative	Investimenti da parte dei veicoli	Osservare scrupolosamente i cartelli che segnalano i limiti di velocità nelle aree destinate alla circolazione veicolare, condurre i mezzi con la massima attenzione e prudenza in particolare per i cambi di direzione fra gli stabili, mantenersi nelle corsie segnalate
Circolazione di pedoni nelle zone operative	Investimenti di pedoni da parte di veicoli e impianti di sollevamento in uso	Porre attenzione durante la circolazione
Cadute di materiali dall'alto in zone interessate al passaggio di veicoli, pedoni o Visitatori	Investimento di materiali in caduta dall'alto	Per tutti i lavori svolti in altezza o che implicano sollevamento materiali in altezza, devono essere adottate adeguate misure di sicurezza, la zona deve essere perimetrata, con divieto di accesso
Lavoro all'aperto	Esposizioni a correnti d'aria, ad agenti meteorici e temperature non confortevoli.	Utilizzo di adeguati indumenti
Superfici scivolose	Cadute in piano, distorsioni	Utilizzo di calzature adeguate
Parcheggio di mezzi e deposito temporaneo di materiali	Impossibilità di immediata evacuazione e di immediato soccorso	Parcheggiare i veicoli nei parcheggi e negli spazi assegnati: in ogni caso

		è posto assoluto divieto di parcheggiare veicoli, mezzi o collocare materiali che ostacolano la libera circolazione ed in particolare le vie ed uscite di emergenza e le vie destinate all'accesso di mezzi di pronto soccorso ed intervento
--	--	--

Informazione sui rischi presenti durante lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche negli stand fieristici e relative norme comportamentali (art. 26 D.Lgs. 81/2008).

Durante la fase di seguito esaminata, nei padiglioni espositivi, si rileva la presenza contemporanea di stand allestiti e di possibili grandi masse di pubblico; tutte le misure preventive comportamentali e tecniche devono essere tese a preservare la sicurezza, non solo degli operatori fieristici, ma soprattutto del pubblico presente alla manifestazione.

SITUAZIONE	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
Sicurezza strutturale degli allestimenti	Cedimenti strutturali degli stand	Sono necessari controlli periodici sugli stand per verificare la presenza di danneggiamenti durante la manifestazione; controllare accuratamente la presenza dei fissaggi sia per le strutture orizzontali (controsoffitti con pannelli a griglia) sia per le strutture verticali. È vietato apportare modifiche strutturali agli allestimenti standard ed agli allestimenti fuori standard e utilizzare le strutture in modo improprio (sovraccaricare)
Sicurezza in caso di lavori necessari in presenza di pubblico	Rischi per il pubblico	Eeguire l'intervento predisponendo opere provvisorie atte ad eliminare eventuali pericoli per terzi, in particolare per i visitatori (es.: per lavori in altezza perimetrare con divieto di accesso la zona interessata, per possibile sollevamento di polveri utilizzare mezzi atti ad evitarne la dispersione. Per interventi che richiedano l'uso di veicoli ed il loro spostamento, predisporre i necessari sbarramenti o fasi coadiuvate da personale che mantenga distanti eventuali curiosi ecc.)
Sicurezza in caso di incendio o emergenza di altra natura	Impossibilità di immediata evacuazione	Obblighi e divieti attinenti la gestione degli spazi, a quanto segnalato dall'apposita cartellonistica d'emergenza ed, in particolare, quella indicante vie di circolazione ed uscite di emergenza
Sicurezza degli impianti	Esplosioni, scoppi, incendio	Divieto di apportare modifiche agli impianti. Controllare gli stessi durante tutto l'esercizio della manifestazione.

SCHEDA 2

MISURE E DISPOSITIVI DA PREDISPORRE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI DELLA SICUREZZA

Secondo il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra i compiti del datore di lavoro, vige l'obbligo di predisporre le misure e dispositivi di seguito riportati.

SIMBOLOGIA	INDICAZIONE
	PERICOLO
	CALZATURE DI SICUREZZA
	CASCO DI PROTEZIONE
	GUANTI DI PROTEZIONE
	PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO CADUTE DALL'ALTO

ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI IN QUOTA

Possono essere: trabattelli, ponteggi, piattaforme auto sollevanti o altre attrezzature che garantiscano analoga sicurezza contro la caduta. La scala può essere utilizzata per piccoli interventi che non richiedano l'esercizio di una forza orizzontale o movimenti che possano mettere in stato di precario equilibrio il lavoratore. Altre frequenti fonti di rischio sono dovute ad attrezzi per il taglio (troncatrici, seghe circolari ecc.), alla mancanza di parapetti e protezioni contro la caduta nel vuoto dai piani di lavoro di stand e impalcati e alla mancanza o al cattivo utilizzo di cinture di sicurezza. L'uso di mezzi non idonei comporta una violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 punibile con l'arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da € 2.000 a € 10.000.

SCALE

Per lavori da effettuarsi oltre i 2 metri di altezza, non possono essere utilizzate scale tranne nei casi in cui non è possibile l'uso di altre attrezzature (es. trabattelli) considerate più sicure (art. 111 comma 3 D.Lgs. 81/2008). In caso vengano utilizzate scale si devono osservare i requisiti dell'art. 113 comma 6 D.Lgs. 81/2008):

- devono essere sistemate in modo stabile
- devono poggiare su un supporto che garantisca la posizione orizzontale dei pioli
- devono essere fissate o provviste di dispositivi antiscivolo o dotate di altre soluzioni di pari efficacia (non collocarle sopra fogli di carta, plastica o quanto altro possa ridurre l'aderenza)
- devono sporgere a sufficienza oltre il piano servito se non vi sono altri dispositivi di presa
- devono essere utilizzate in modo che il lavoratore possa disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri
- non devono avere listelli di legno inchiodati sui montanti
- devono essere adoperate da una sola persona alla volta
- non si devono collocare in prossimità di porte che si aprano verso di esse o in luoghi di passaggio
- non si deve stare a "cavallo" della scala e non ci si deve spostare stando sulla stessa.

PONTI SU RUOTE - TRABATELLI

- Devono essere corredati del libretto d'uso fornito in dotazione dal fabbricante e devono essere montati con tutte le parti fornite dal fabbricante stesso
- il piano di calpestio deve essere completo
- il parapetto da tutti i lati deve essere di almeno 1,00 m. e completo di traversa intermedia e tavola fermapiedi
- devono essere ancorati almeno ogni due piani
- durante il montaggio e lo smontaggio del trabattello in quota il lavoratore deve essere assicurato ad apposita cintura di sicurezza fissata ad un opportuno solido sostegno
- per l'accesso all'impalcato deve essere utilizzata l'apposita scala che

costituisce una componente della struttura

- durante l'utilizzo del trabattello, le ruote devono essere bloccate e il trabattello deve essere stabilizzato con i relativi stabilizzatori.

CARRELLI ELEVATORI

- Nei lavori di locali chiusi, es. padiglioni fieristici, non possono essere utilizzati mezzi alimentati a diesel o altro tipo di carburante che produca ed emani sostanze dannose tramite combustione, a meno che siano dotati di efficaci sistemi di abbattimento. Inoltre i carrelli elevatori:
- non devono essere utilizzati per il trasporto e il sollevamento di persone
- devono essere provvisti di appropriato dispositivo acustico e luminoso di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione.

CINTURE DI SICUREZZA

- Nei lavori di allestimento che espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono fare uso di idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta (norme UNI EN 361-354- 795- 365)
- la lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da impedire la caduta realizzando un sistema di posizionamento (UNI EN 358). Se ciò non è possibile (per motivi di mobilità della persona), considerando che l'altezza di caduta non supera i 4,00 m., l'altezza di caduta libera non deve superare i 60 cm. in modo da poter evitare l'uso di assorbitori di energia
- tutti i componenti del sistema anticaduta devono essere accompagnati dal libretto di istruzioni fornite dal fabbricante e dal rivenditore (UNI EN 365)
- per il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, di rilevante importanza risulta anche l'informazione, la formazione e l'addestramento del lavoratore con relativa verifica dello stato di apprendimento a carico del datore di lavoro.

TRONCATRICI

- Devono essere provviste di cuffia di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga libero il solo tratto attivo del disco
- l'interruttore di avviamento deve essere a pressione continua in modo che in fase di rilascio la macchina si fermi (o misura alternativa di pari efficacia)
- un dispositivo (es. molla, contrappeso ecc.) che richiami la testa in posizione alta di riposo, con i ripari che coprano il disco
- devono essere provviste di sistema di raccolta delle polveri
- devono essere provviste di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama ed ad intercettare le schegge
- devono essere provviste di coltello divisore.

CONDUTTORI ELETTRICI





Tutti i fili, spine e prese devono essere adeguatamente isolati. In particolare i cavi elettrici devono essere costituiti da doppia guaina di protezione (in buono stato di conservazione) e le spine devono avere il pressacavo. Inoltre, la disposizione dei cavi deve essere tenuta sotto controllo in modo da evitare intralci nei passaggi e vie di transito.

SEGHE CIRCOLARI

- Devono essere provviste di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto le tavole di lavoro in modo da impedirne il contatto
- Devono essere provviste di sistema di raccolta delle polveri.

MONTAGGIO AMERICANE

- Eseguire a terra il montaggio, per quanto possibile, di circuiti ed elementi elettrici
- leggere attentamente le istruzioni per il montaggio delle strutture fornite dal costruttore. Non omettere alcun elemento e non effettuare variazioni di montaggio se non espressamente previste dal costruttore. Realizzare sempre, ove previste, le controventature della struttura
- verificare preliminarmente la consistenza e la tenuta del piano su cui deve poggiare la struttura. Qualora sia necessario interporre delle tavole per ripartire il carico. Non fare mai uso, quali appoggi per la struttura, di materiali che potrebbero rompersi sotto il peso della stessa
- verificare sempre la perfetta verticalità dei montanti (livella o filo a piombo).
- assicurarsi sempre che funi, catene, ganci od agganci previsti per il sollevamento degli elementi orizzontali siano in buono stato ed esenti da difetti che ne possano compromettere la resistenza
- prima di iniziare il sollevamento fare allontanare le persone dall'area interessata alla movimentazione e posizionarsi sempre in modo di rimanere fuori dell'area a rischio di schiacciamento
- iniziare il sollevamento lentamente e verificare che gli elementi sollevati si mantengano in posizione orizzontale
- non dimenticare mai, a posizionamento raggiunto, di applicare i blocchi o gli agganci di sicurezza previsti contro la caduta degli elementi orizzontali della struttura.

TIPO DI RISCHIO	SISTEMA DI SICUREZZA OBBLIGATORIO
 Caduta di persone dall'alto	 <p>Obbligo di utilizzo di:</p>
 Caduta di elementi durante il sollevamento	
 Ribaltamento della struttura	
 Schiacciamenti	

REGOLAZIONE ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE E FARETTI

Nel caso di sostituzione o montaggio o riparazione di corpi illuminanti è vietato camminare ed arrampicarsi sulle strutture: la regolazione dei fari deve essere eseguita con l'uso di trabattelli. È vietato utilizzare la scala semplice in appoggio alla struttura stessa.





UTILIZZO DI AUTOCESTELLI

Leggere sempre le istruzioni d'uso date dal costruttore.

Posizionare l'autocestello su terreno non cedevole, pianeggiante e praticamente orizzontale. Bloccare il mezzo e fare scendere gli stabilizzatori interponendo, se il terreno è cedevole, delle tavole o traversine di adeguata resistenza e portanza. Tutte le manovre devono essere eseguite dall'operatore a bordo utilizzando i comandi nel cestello. I comandi posti sull'autocarro possono essere utilizzati dall'operatore a terra solo quando l'operatore sul cestello non sia in grado di eseguire le manovre a causa di guasti o per impossibilità fisica oppure quando si debbano effettuare movimenti senza l'operatore a bordo. Il cestello non deve essere appoggiato a strutture fisse o mobili.

È vietato:

- salire sul cestello già sviluppato
- discendere dal cestello non ancora in posizione di riposo
- l'accesso al cestello contemporaneo di due persone (se non espressamente previsto ed adottando misure precauzionali quali segnali di avviso nel momento della movimentazione e utilizzo di ancoraggi)
- aggiungere sovrastrutture per aumentare l'altezza raggiungibile
- utilizzare l'apparecchio in presenza di forte vento
- sollecitare il braccio con sforzi laterali o utilizzarlo per sollevare pesi (a meno che non sia espressamente previsto per il tipo di mezzo)
- spostare il mezzo con il cestello non in posizione di riposo o con l'operatore a bordo.
- Utilizzo del cestello su strada di passaggio o su vie di servizio senza l'utilizzo di apposita segnaletica o moviere.

TIPO DI RISCHIO	SISTEMA DI SICUREZZA OBBLIGATORIO
 Rispetto del peso di portata fornita dal costruttore	 <p>Obbligo di utilizzo di:</p>
 Rispetto delle distanze da linee elettriche aeree	
 Segnalazione dell'area a terra di proiezione della zona di azione del cestello	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

*(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 26 - comma 3)
Rev. 05 del 10/11/10*

Veneto Exhibitions S.r.l.

**XV Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del
Restauro**

Venezia Terminal Passeggeri

Terminal 107-108

**1-3
Dicembre
2011**

Sede operativa:

Parco scientifico tecnologico VEGA, Edificio Auriga
Via delle Industrie, 9 | 30175 Marghera (Ve)
www.bbccexpo.it
mail_bbccexpo@veneziafiere.it

Sede legale:

Viale del Lavoro 8 | 37135 Verona
Società soggetta a direzione e coordinamento
da parte di Ente Autonomo per le Fiere di Verona
Tel +39 045 8204457 - Fax +39 045 8204105
P.iva/c.f. 03414900286

Consulenza:

Arch. Federici Massimo, San Polo 2484, 30125 Venezia
Tel 333 3678824
Mail massimofederici@onlab.it
Arch. Federico Fedele, San Polo 2484, 30125 Venezia
Tel 328 7165909
Mail federicofedele@onlab.it

DOCUMENTO REDATTO IL 07/11/2011

SOMMARIO

PREMESSA

<i>Scopo e campo di applicazione</i>	3
<i>Definizioni</i>	6
<i>Normativa di Riferimento</i>	6
<i>Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti</i>	6

SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI

<i>Tipologia delle attività svolte nelle zone oggetto dei lavori</i>	7
<i>Persone presenti nelle aree oggetto dei lavori</i>	7
<i>Indicazioni per l'accesso</i>	7
<i>Individuazione delle aree interessate Caratteristiche dei luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali.</i>	8
<i>Zone ad accesso controllato per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari e per le quali è necessaria un'autorizzazione del responsabile</i>	9

SEZIONE 2: RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA COMMITTENTE

<i>Rischio incendio ed esplosione</i>	9
<i>Rischio rumore</i>	9
<i>Rischio elettrocuzione</i>	9
<i>Rischio incidenti/traffico/investimenti</i>	9
<i>Rischio meccanico</i>	9
<i>Rischio cadute o scivolamenti</i>	10
<i>Rischio da radiazioni ottiche artificiali</i>	10
<i>Rischi per eventuale sopravvenienza di situazioni anomale o di emergenza</i>	10

SEZIONE 3: RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

<i>Lavorazioni che possono dare origine a rischi di interferenza</i>	10
<i>Individuazione dei rischi di interferenza tra fasi lavorative</i>	11
<i>Comportamento da adottare in caso di emergenza incendio</i>	17

SEZIONE 4: DISPOSIZIONI GENERALI PER LE AZIENDE

<i>Misure di prevenzione per le interferenze</i>	18
--	----

SEZIONE 5: COSTI PER LA SICUREZZA

<i>Stima dei costi della sicurezza</i>	18
<i>Firme dei soggetti coinvolti</i>	19

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice, o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.... Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

o cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

o coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a:

o verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, o attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale

o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Scopo e campo di applicazione

Scopo di questa procedura è descrivere e disciplinare le attività da svolgersi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in Appalto, o Prestazione d'Opera, o Somministrazione. Questa procedura si applica nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno della azienda committente.

Venezia Fiere s.r.l. in qualità di committente delle imprese appaltatrici e/o dei prestatori d'opera che saranno incaricati di operare presso il committente con il presente documento intende informare i predetti lavoratori in merito ai rischi da interferenze che potrebbero generarsi tra le attività delle imprese appaltatrici e/o dei prestatori d'opera e le attività tipiche svolte presso Venezia Fiere s.r.l.

L'elaborato, infatti, intende integrare i contenuti della valutazione dei rischi di come individuati nel DVR delle imprese appaltatrici - con i rischi delle attività svolte in occasione della manifestazione Salone dei Beni Culturali e del Restauro per quanto ragionevolmente prevedibile ed individuare le misure di prevenzione e protezione per eliminarli o, quantomeno, ridurli. Le imprese appaltatrici ed i prestatori d'opera saranno chiamati ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire all'azienda committente le relative eventuali considerazioni, integrazioni o commenti.

Considerata la peculiare natura del committente e le possibili variabili operative che possono manifestarsi quotidianamente - quali, a mero titolo esemplificativo, variabili di natura meteorologica, variabili legate al traffico veicolare nonché alle attività svolte contemporaneamente da più imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera - il presente documento non può essere considerato esaustivo.

Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità propri di ciascun Datore di Lavoro e di ciascuna impresa appaltatrice e/o di ciascun prestatore d'opera operante presso l'azienda committente, questo documento non intende in alcun modo limitare o esaurire gli obblighi specifici e le responsabilità dei predetti soggetti così come previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le imprese appaltatrici e i prestatori d'opera sono comunque tenuti al più rigoroso rispetto delle normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sull'igiene del lavoro e sul miglioramento della e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata attribuendo a ciascun pericolo sia la **probabilità** che si concretizzi in un danno (**P**), sia un giudizio circa la **gravità** del danno che da esso può derivare (**G**).

A questo scopo, nel caso dei rischi per la sicurezza e in quello dei rischi per la salute per i quali non siano disponibili misure strumentali, non possono che essere utilizzate delle matrici di rischio con parametri di tipo "nominalistico", quindi esposte a soggettività di interpretazione. In particolare sono state elaborate le seguenti 2 scale semiquantitative per riuscire a classificare i 2 parametri P e G di ciascun rischio.

SCALA DELL'ENTITÀ O GRAVITÀ DEL DANNO (G)

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI

4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 Medio

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
- Esposizione cronica con effetti reversibili

1 Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

SCALA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P)

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI

4 Molto

probabile

- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori
- Si sono verificati spesso danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa attività o in situazioni operative simili (tenendo conto anche delle seguenti fonti: registro infortuni/malattie professionali, dati AUSL, dati ISPESL, ecc..)

3 Probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto

- È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno

2 *Poco probabile*

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate, non comuni

- Sono noti solo rari episodi già verificatisi

1 *Improbabile*

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi indipendenti, poco probabili

- Non sono noti episodi già verificatisi

Ovviamente nell'applicare le sopra riportate scale semiquantitative sono stati considerati valori maggiori


o minori della gravità del danno D o della probabilità di accadimento P, in relazione ai possibili fattori

attenuanti (ad esempio esistenza di misure di prevenzione e protezione già in atto) o aggravanti la situazione.

Una volta definiti la *Gravità del danno* = G e la *Probabilità di accadimento* = P, l'indice di *Rischio* = R è ricavato mediante la formula:

$$R = P \times D$$

e può essere facilmente individuato sul seguente grafico:



Definizioni

1. Contratto d'opera - art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

2. Contratto d'appalto - art. 1655 e 1656 c.c.

Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

3. Contratto di somministrazione - art. 1559 c.c.

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (rif. art. 1677 c.c.).

In questo caso devono essere evidenziati i costi relativi alla sicurezza. Nell'ipotesi di somministrazione lavoro, vi è responsabilità solidale con l'Agenzia somministratrice ai fini dell'adozione delle misure minime di sicurezza.

Il contratto intercorrente tra l'Azienda e l'Agenzia prevede l'attività da svolgere, la verifica da parte dell'Agenzia della avvenuta redazione del Documento di Valutazione del Rischio dell'Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

4. DPI

Dispositivi di protezione individuale.

Normativa di Riferimento

D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008.

Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg.

Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti

Il DdL e/o il Dirigente procedono in via preventiva all'identificazione dell'attività e degli operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA (nei casi in cui è prevista tale iscrizione. Si ricorda peraltro che la sola iscrizione alla Camera di Commercio non assicura il possesso dei requisiti di idoneità).

Nell'ipotesi di contratto verbale o telefonico, il DdL e/o il Dirigente assicurano comunque l'identificazione degli operatori e la redazione del Documento di Valutazione del Rischio da Interferenze, con lo scambio di informazioni relative alle misure di Prevenzione e Protezione in via preventiva all'inizio dell'attività.

Come regola generale, l'attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell'area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

All'ingresso il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.

In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 il DdL o il Dirigente applica le Procedure di Sicurezza da Interferenze e, in conseguenza, assicura che a tali lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni su:

- rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda.

Nel caso in cui l'attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi previste dalla normativa cantieri (D.Lgs 81/08 - Titolo IV, All. 10), il Committente provvede alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione, ed assicura l'applicazione della Procedura di Cantiere specifica.

I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza, alla loro corretta applicazione.

I soggetti interessati al presente documento sono:

a) **Committente:** VeneziaFiere

b) **Ditte Appaltatrici o Subappaltatrici, fornitori di VeneziaFiere**

Società, imprese, lavoratori autonomi che a qualsiasi titolo operano all'interno di Venezia Terminal Passeggeri Terminal 107-108

c) **Espositori e loro fornitori**

Tipologia delle attività svolte nelle zone oggetto dei lavori

Organizzazione fieristica, congressuale, spettacoli, manifestazioni e relativi allestimenti e disallestimenti, nonché operazioni di ordinaria manutenzione del quartiere fieristico.

Persone presenti nelle aree oggetto dei lavori

Nel quartiere fieristico, nei periodi di allestimento e disallestimento, intervengono le seguenti maestranze:

- Personale dipendente di Venezia Fiere_;
- Appaltatori di Venezia Fiere ed eventuali Subappaltatori;
- Fornitori di Venezia Fiere_;
- Espositori;
- Fornitori degli Espositori.

Durante le manifestazioni nel quartiere possono invece essere presenti:

- Personale dipendente di Venezia Fiere_;
- Appaltatori di Venezia Fiere eventuali Subappaltatori;
- Fornitori di Venezia Fiere;
- Espositori;
- Visitatori.

Indicazioni per l'accesso

L'accesso all'area Terminal Passeggeri Terminal 107-108 è limitato alle sole persone preventivamente autorizzate.

Le modalità di accesso al quartiere fieristico sono definite nel Regolamento Tecnico nella edizione corrente e nel Regolamento di Manifestazione predisposto prima di ogni manifestazione secondo le modalità contrattuali.

Esiste un Calendario delle rassegne e dei periodi di allestimento e disallestimento. Saranno però possibili specifiche deroghe per particolari esigenze e, pertanto, sarà possibile la presenza di Appaltatori anche al di fuori del calendario sopraindicato.

Individuazione delle aree interessate

Le aree interessate risultano essere tutte le aree, interne ed esterne, dell'azienda committente.

Misure generali adottate e di comportamento

Venezia Fiere promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le parti interessate in campo (imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera), in tutte le fasi di lavoro sino al completamento dell'attività.

Di seguito vengono elencate alcune delle misure generali e di comportamento che i lavoratori operanti

presso l'azienda committente a qualsiasi titolo sono tenuti a conoscere e a rispettare:

- prendere visione e rispettare il Regolamento Tecnico di Venezia Fiere per il "XIV Salone dei Beni e delle Attività Culturali_Restaura VI Salone del Restauro dei Beni Culturali";
- segnalare immediatamente al Committente eventuali incidenti, mancati incidenti, situazioni anomale e rischi non previsti ma individuati dalla stessa impresa appaltatrice e/o prestatore d'opera in sito, con obbligo di sospensione dei lavori sino a quando non saranno eliminate le cause;
- provvedere alla informazione e formazione di tutto il proprio personale addetto ai lavori stessi, alla sorveglianza e alla organizzazione della sicurezza, con specifico riferimento alla sicurezza ed alla salute e a tutto quanto previsto dal presente "DUVRI" ;
- provvedere affinché tutti i lavoratori siano sempre identificabili, mediante la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di Lavoro;
- programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e di protezione, sia generali che specifiche, di propria competenza e responsabilità, sulla base della conoscenza del quartiere fieristico;
- partecipare attivamente alla cooperazione con il Committente e le altre imprese appaltatrici e/o prestatori d'opera, eventualmente impegnati all'interno delle stesse aree di lavoro, per attuare le misure di prevenzione e protezione;
- contribuire al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di interferenze fra le proprie attività e quelle delle altre imprese eventualmente presenti;
- dimostrare al Committente, prima dell'avvio dei lavori, di aver provveduto alla formazione ed alla informazione di cui sopra.

Caratteristiche dei luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali

Le aree di deposito devono essere idonee a contenere i materiali che si intende collocare. In particolare:

- Eventuali ripiani devono avere una superficie adeguata e devono essere dotati di fermi e/o bordi rialzati che impediscano la fuoriuscita accidentale degli oggetti depositati a causa di rotolamenti o sollecitazioni esterne sugli oggetti stessi e sulla struttura portante.
- Materiali di forma diversa devono essere immagazzinati con sistemi per la loro stabilizzazione.
- Essere chiaramente segnalate e delimitate.
- Non invadere percorsi di transito, vie di esodo o uscite di emergenza.
- Avere i piani di deposito (pavimenti, scaffalature, solai, ecc.) di portata idonea rispetto al peso dei carichi da depositare (verificare sempre che la portata massima consentita sia compatibile con il peso dell'oggetto).
- Le aree di deposito devono essere realizzate in modo tale che gli oggetti vi possano essere collocati in posizione stabile.
- Limitare al minimo indispensabile il deposito e lo stoccaggio di materiali combustibili o infiammabili (al fine di limitare il più possibile il carico d'incendio).

Zone ad accesso controllato per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari e per le quali è necessaria un'autorizzazione del responsabile

Tutti i locali tecnici e le coperture.

Di seguito viene riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una sintesi informativa sui rischi presenti o che potrebbero essere generati da determinate attività presso l'azienda committente.

Tale elencazione deve considerarsi non esaustiva in quanto non contempla la specificità delle lavorazioni in relazione ai diversi fattori ambientali che possono concretamente verificarsi (presenza di altre imprese presso il committente, traffico veicolare, particolari condizioni meteorologiche, etc.).

Rischio incendio ed esplosione

Negli edifici di Terminal Passeggeri Terminal 107-108 il rischio è per lo più legato a possibili comportamenti non ammessi, quali:

- fumare o usare fiamme libere in ambienti aventi apprezzabili carichi di incendio per la presenza, anche temporanea, di materiali combustibili, oltre che di materiale cartaceo, arredi, ecc...
- realizzazione, durante le fasi di allestimento, di impianti temporanei non rispondenti alle normative vigenti;
- accumulo di rifiuti e scarti combustibili durante le fasi di allestimento e disallestimento;
- utilizzo di veicoli e attrezzature con motore a scoppio.

Durante le manifestazioni il rischio è determinato dal particolare affollamento dei locali.

Nelle aree esterne il rischio è legato per lo più alla presenza di autoveicoli, motocicli, sostanze infiammabili (carburanti).

Rischio rumore

Il rischio è dovuto soprattutto alla normale attività che si svolge nell'azienda committente (manifestazioni fieristiche, spettacoli, allestimenti/disallestimenti), ma anche alle attività di ordinaria

manutenzione che si possono svolgere con l'impiego di attrezzature rumorose.

Rischio elettrocuzione

Rischio di fulminazione con apparecchiature elettriche o impianti di proprietà dell'Ente, quadri elettrici a servizio delle attrezzature dei Soggetti Appaltanti e dei loro Appaltatori (espositori, allestitori, ecc..) e impianti per la fornitura di energia elettrica agli stand (se non realizzati a regola d'arte).

Rischio incidenti/traffico/investimenti

Il rischio è non trascurabile nell'area esterna destinata al parcheggio, al transito, alla sosta ed alle

operazioni di carico e scarico. Il rischio è però particolarmente elevato all'interno dei padiglioni per la circolazione di mezzi di trasporto di ogni tipo (soprattutto carrelli elevatori, ma anche autogru, furgoni...) durante gli allestimenti ed i disallestimenti.

Rischio meccanico

Per presenza nell'ambiente di lavoro di attrezzature spigolose, taglienti, parti sporgenti o per eventuale contatto e agganciamento con attrezzature in movimento.

Rischio cadute o scivolamenti

Per presenza di pavimentazioni potenzialmente scivolose, sdruciolevoli o temporaneamente sconnesse.

Rischio da radiazioni ottiche artificiali

Il rischio è dovuto essenzialmente alle, seppur sporadiche, operazioni di saldatura durante le operazioni di allestimento di particolari manifestazioni o durante interventi di manutenzione.

Rischi per eventuale sopravvenienza di situazioni anomale o di emergenza

L'azienda committente indicherà le misure (anche di comportamento) da tenere nella eventualità di:

- segnalazione di emergenza interna;
- situazioni anomale generate o che vengano individuate nel corso dei lavori.

Lavorazioni che possono dare origine a rischi di interferenza

- Realizzazione / manutenzione opere edili
- Posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili
- Realizzazione di impianti elettrici, impianti speciali, allacciamenti elettrici, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici
- Manutenzione impianti di diffusione sonora
- Installazione ed assistenza impianti audio/video, illuminotecnica e relative strutture
- Realizzazione di impianti idraulici ad uso fieristico, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrici, termici e sanitari.
- Conduzione e manutenzione impianti tecnologici, riscaldamento e condizionamento
- Manutenzione ascensori
- Manutenzione, installazione attrezzature antincendio
- Manutenzione, pulizia coperture
- Manutenzione barriere automatiche / cancelli automatici
- Manutenzione impianto di sicurezza / videosorveglianza
- Manutenzione porte e portoni tagliafuoco
- Operazioni di facchinaggio
- Servizi di pulizie
- Allestimento / disallestimento stand
- Montaggio tensostrutture e opere provvisorie
- Attività di sorveglianza, vigilanza, controllo padiglioni durante manifestazioni, allestimenti e disallestimenti
- Gestione parcheggi
- Servizi di accoglienza, gestione ingressi e biglietterie
- Servizi di hostess, maschere
- Attività di ristorazione e catering
- Attività commerciali

Individuazione dei rischi di interferenza tra fasi lavorative

La tabella di seguito riportata:

- valuta i rischi di interferenza derivanti dalle attività sopra riportate;
- individua le misure di prevenzione e protezione minime da adottare per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

Rischi Entità

(PxG)

Rischio derivante dalla presenza di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni

6

(2x3)

Misure di prevenzione / protezione

- Delimitare la propria area di lavoro;
- Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze;
- Attuare le procedure di coordinamento con il personale di altre ditte;

Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi. Rischio di:

- scivolamenti
- caduta
- inciampamenti

4

(2x2)

- Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza;
- Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo;
- In caso di sversamenti accidentali di oli o sostanze che possono rendere scivolosi i pavimenti provvedere tempestivamente alla rimozione e pulizia;
- Durante la fase di pulizia pavimenti, aree di transito e spazi utilizzati da altri addetti, accertarsi sempre che i pavimenti siano, per quanto possibile, non scivolosi;
- Eventualmente delimitare le aree in lavorazione, per evitare scivolamenti o cadute a terzi ed esterni;

Movimentazione materiali (carico/scarico merci) mediante carrelli elevatori o altri mezzi di sollevamento e trasporto. Rischio di:

- caduta del materiale trasportato o sollevato

Rischi Entità
(PxG)

- contatto con altre macchine operatrici
- contatto con linee elettriche aeree
- ribaltamento

8

(2x4)

Misure di prevenzione / protezione

- Formazione del personale;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;
- Movimentare il carico solamente in aree libere, prive di ostacoli ed in cui non sono presenti altri operatori che possono essere soggetti a schiacciamenti in caso di caduta del carico;
- Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate, lungo i corridoi di esodo o davanti alle uscite di emergenza;
- Verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente accessibili;
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con la manovra;
- Non superare la portata massima;

Transito di carrelli ed altri mezzi di trasporto. Rischio di:

- urti contro strutture fisse
- collisioni con altri carrelli o altri mezzi
- investimento di persone

8

(2x4)

- Formazione del personale;
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza dei mezzi di trasporto e dei dispositivi frenanti;
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;
- Seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica di circolazione;
- Procedere a velocità moderata, e comunque adeguata alle condizioni del terreno, del traffico, della visibilità, alla possibile presenza di pedoni, ecc.

Rischi Entità
(PxG)

Lavorazioni in altezza (con l'utilizzo di scale, ponteggi mobili, ponti su cavalletti, trabattelli, piattaforme aeree...) o in copertura. Rischio di:

- caduta materiali o utensili dall'alto
- caduta persone dall'alto

4

(1x4)

- All'interno dei padiglioni obbligo di procedere a passo d'uomo e con buona visibilità;
- Rispettare gli incroci ed i passaggi pedonali;

Misure di prevenzione / protezione

- È vietato passare nelle aree prossime alla lavorazione in quota eseguita con scale, ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli, ecc...;
- Tali aree devono essere delimitate con barriere fisse o con nastri colorati;
- Utilizzo di caschetti e D.P.I. idonei;
- Assicurarsi che l'appoggio dell'attrezzatura sia piano;
- Assicurarsi della stabilità dell'attrezzatura;
- È vietata la permanenza contemporanea di più lavoratori su una scala;
- Utilizzare scale a norma, dotate di dispositivi antiscivolo;
- Dare alla scala il giusto angolo di inclinazione (il piede deve essere uguale a circa un quarto della lunghezza della scala);
- Non spostare i ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi;
- In caso di lavori ad un'altezza maggiore di due metri da terra si dovrà dotare il ponte di parapetti completi di tavola fermapiè su tutti e quattro i lati;
- I ponti devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture;
- Rispetto dei limiti di portata;
- Utilizzare obbligatoriamente nelle fasi di montaggio/smontaggio: elmetto protettivo, guanti antiscivolo, imbracature di sicurezza con dispositivo di trattenuta contro le cadute nel vuoto;

Rischi Entità
(PxG)

Utensili elettrici ed attrezzature varie (portatili e fisse): rischio di colpi, tagli, punture, abrasioni dovuti alla proiezione di schegge o materiali

3
(1x3)

Misure di prevenzione / protezione

- Le attrezzature devono essere mantenute correttamente;
- Effettuare sempre operazioni di manutenzione e pulizia a macchina spenta;
- Gli utensili prima dell'uso, devono essere controllati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione, ed in particolare controllare: posizionamento e serraggio dei dispositivi di protezione fissi, posizionamento e funzionamento dei dispositivi di protezione mobili condizioni delle punte, delle lame o dei dischi;
- Non utilizzare utensili difettosi o usurati;
- Transennare o segnalare l'area di lavoro; segnalare il rischio;
- Non indirizzare il getto di materiale eroso verso altre persone;
- Mantenere la distanza di sicurezza dalle aree in cui sono in esecuzione altri lavori;

Rischio incendio

6
(2x3)

- All'interno dei locali è vietato l'uso di fiamme libere
- All'interno dei locali è vietato fumare
- Limitare al minimo l'accumulo di materiali combustibili o infiammabili
- I materiali infiammabili devono essere conservati in contenitori chiusi
- Mantenere i pavimenti e le aree di lavorazione pulite rimuovendo, al termine di ogni giornata, gli scarti di lavorazione prodotte;
- Le bombole di gas devono essere mantenute in posizione verticale, su supporto stabile, adeguatamente ancorate
- È vietato introdurre ed usare bombole di gas G.P.L. o metano

Rischi Entità
(PxG)

Rischio di elettrocuzione, scoppio, incendio per contatto accidentale con parti in tensione (per la presenza di attrezzature, utensili elettrici, cavi elettrici, quadri elettrici)

4
(1x4)

Misure di prevenzione / protezione

- Gli utensili prima dell'uso, devono essere controllati, al fine di constatarne lo stato di manutenzione ed in particolare controllare:
 - integrità dei cavi di alimentazione e delle spine;
 - che il pulsante di azionamento e d'arresto funzioni correttamente;
 - che l'attrezzo da utilizzare non presenti difetti;
 - che la tensione di rete sia quella di alimentazione riportata sulla targhetta dell'utensile;
 - che i cavi di alimentazione siano disposti in modo da non poter subire danneggiamenti (tagli, abrasioni, contatti con solventi...) e che non intralcino il passaggio di altri lavoratori;
- È vietato intervenire, se non autorizzati, su componenti elettrici o sull'impianto del Terminal Passeggeri Terminal 107-108;
- È vietato effettuare collegamenti elettrici di fortuna, toccare prese o spine o lavorare con le mani bagnate;
- Riporre l'utensile in modo che non possa cadere o intralciare il passaggio o le lavorazioni;
- Rispettare la distanza di sicurezza da linee elettriche aeree (ml 5);
- Prima dell'inizio dei lavori si avrà inoltre cura di verificare la dislocazione dei dispositivi antincendio predisposti da VTP events quale locatore degli spazi e da Venezia fiere s.r.l. quale committente;

Rischio di esposizione a sostanze chimiche pericolose durante le operazioni di pulizia, verniciatura, manutenzione, ecc... (inalazione, ingestione, contatto con sostanze pericolose, irritazione e sensibilizzazione delle mucose oculari e respiratorie)

2
(1x2)

Rischi Entità
(PxG)

Rischio di inalazione fumi o polveri dovuti a:

- utilizzo di saldatrici
- utilizzo di motori a scoppio all'interno dei locali
- lavorazione di manufatti in legno o metallo

2
(1x2)

- Dopo le operazioni di pulizia e sanificazione il personale addetto dovrà riporre i prodotti utilizzati nelle aree

Misure di prevenzione / protezione

apposite di stoccaggio, evitando pertanto di lasciare prodotti incustoditi in aree ove terzi possano venirne a contatto;

- Utilizzare i prodotti secondo le istruzioni impartite;
- I contenitori di prodotti chimici devono essere adeguatamente etichettati e devono essere tenuti ben chiusi;
- Conservare le schede di sicurezza a portata di mano;
- Lasciare sempre i prodotti nelle confezioni originali;
- Non mescolare i prodotti;
- Maneggiare sempre i prodotti avendo cura di non produrre schizzi;
- All'interno dei padiglioni sono ammesse solo piccole operazioni di verniciatura (non a spruzzo);
- Le operazioni come: miscelazione, preparazione, verniciatura, incollaggio, essiccazione, pulizia devono essere effettuate in aree ben ventilate;
- Evitare inutili spargimenti di materiale;
- Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato secondo le procedure e modalità stabilite, nelle aree messe a disposizione dal committente; evitare di posizionare i rifiuti nelle aree di transito, fuori dagli spazi, ecc.;

- All'interno dei padiglioni sono ammesse solo piccole operazioni di saldatura, preventivamente autorizzate ed eseguite assicurando la migliore ventilazione dell'ambiente;
- Gli automezzi col motore a scoppio non possono sostare con il motore acceso; in caso di necessità devono essere dotati di apposito tubo per lo scarico esterno dei fumi;
- All'interno dei padiglioni sono ammesse solo piccole lavorazioni di manufatti in legno (o metallo) e solo se eseguite con

attrezzature dotate di dispositivi per l'aspirazione/raccolta di polveri, sfridi, trucioli;

Misure di prevenzione / protezione

Rischi Entità
(PxG)

Rischio di esposizione a radiazioni (non ionizzanti) dovute ad operazioni di saldatura

2
(1x2)

- All'interno dei padiglioni sono ammesse solo piccole operazioni di saldatura, preventivamente autorizzate;
- Durante le operazioni di saldatura devono essere predisposte idonee schermature per impedire che altri lavoratori in transito possano subire danni alla vista;

Rischio di esposizione a rumore per l'utilizzo di utensili ed attrezzature portatili e fisse

2
(1x2)

- Privilegiare i processi lavorativi e le attrezzature meno rumorosi;
- Le sorgenti rumorose devono essere tenute il più possibile separate e distanti dagli altri lavoratori;
- Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate;
- Utilizzare DPI adeguati (cuffie/tappi) durante le lavorazioni in ambiente rumoroso;

Comportamento da adottare in caso di emergenza incendio

Il Terminal Passeggeri 107-108 è dotato di un servizio di vigilanza antincendio, della squadra dei Vigili del Fuoco di Venezia (durante le manifestazioni) e di adeguati impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.).

Pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio tramite il personale dipendente di VeneziaFiere presente sul luogo della manifestazione oppure direttamente il centralino al numero 115 descrivendo dettagliatamente la situazione in atto, oppure azionando i pulsanti di allarme incendio distribuiti in tutti i locali.

In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.

Eventualmente potrà poi intervenire con gli estintori del Terminal Passeggeri 107-108, presenti in ogni locale, o con l'estintore che deve essere disponibile, a cura dell'espositore, per ogni stand, come previsto dal regolamento di partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Nel caso in cui venga impartito l'ordine di evacuazione, evitare di correre o di strillare, non servirsi degli ascensori, dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

Si richiamano altresì espressamente le disposizioni di sicurezza vigenti all'interno del Terminal Passeggeri 107-108 ed indicate dall'apposita segnaletica, delle quali si chiede il più scrupoloso rispetto.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per le aziende chiamate a prestare la loro opera all'interno di:

XIV Salone dei Beni e delle Attività Culturali_Restaura VI Salone del Restauro dei Beni Culturali

Venezia Terminal Passeggeri

Terminal 107-108

Misure di prevenzione per le interferenze

- ◇ Fornire ai lavoratori la necessaria formazione sui rischi da interferenze e sulle relative misure di prevenzione e protezione
- ◇ Effettuare possibilmente le lavorazioni in aree distinte
- ◇ Effettuare possibilmente le lavorazioni in tempi distinti
- ◇ Pianificare e controllare gli interventi a rischio
- ◇ Comunicare e segnalare ad altri lavoratori gli interventi in corso, con avvertimenti ed avvisi
- ◇ Transennare l'area di lavoro
- ◇ Segnalare il rischio o la lavorazione
- ◇ Vietare ad altri lavoratori l'accesso all'area assegnata per l'intervento
- ◇ Fornire ai lavoratori i DPI previsti e verificarne l'utilizzo
- ◇ Fornire assistenza / affiancamento durante le lavorazioni che comportano rischi di interferenze
- ◇ Segnalare e gestire tempestivamente situazioni fuori dall'ordinario
- ◇ Identificare le attrezzature di proprietà e coordinare l'eventuale utilizzo comune di attrezzature, mezzi ecc.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- o garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
- o garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- o specifiche procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza

Categoria	Elemento	Costo
Noleggio/acquisto Opere provvisorie per garantire segnalazione; compartimentazione; impedire accesso ad aree pericolose	Transenne, parapetti	1100,00 €
Cartellonistica di sicurezza	Cartelli di avviso, divieto, nastri di segnalazione	100,00 €
Implementazione sistemi di spegnimento incendio	Estintori a mano	450,00 €
Opera di formazione informazione	Presenza personale formato sui luoghi della manifestazione/azioni di controllo	550,00 €
Imprevisti	Apprestamenti provvisori non preventivabili, da verificare sul luogo di lavoro	650,00 € stimati
TOTALE		2850,00 €

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

*(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 26 - comma 3)
Rev. 05 del 10/11/10*

Veneto Exhibitions S.r.l.

**XV Salone dei Beni e delle Attività Culturali e del
Restauro**

**Venezia Terminal Passeggeri
Terminal 107-108**

**1-3
Dicembre
2011**

FIRME DI PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO

I responsabili delle imprese installatrici ed i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, primo soccorso e prevenzione incendi hanno seguito un apposito corso e sono in possesso di relativa attestazione

Seguono le sottoscrizioni:

nome

impresa

firma